CAMERA CIVILE RIMINI

IL RILASCIO DI COPIA ESECUTIVA IN FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO

RIMINI 09.04.2021

Avv. Andrea Deangeli

Punto di Accesso al processo civile telematico – Cancelleria telematica

Regione Toscana

CANCELLERIA TELEMATICA

- Punto di Accesso di Regione Toscana -

- **Il punto di Accesso al processo civile telematico** è messo gratuitamente a disposizione dalla Regione Toscana (alcuni di voi utilizzano già della medesima software house Evoluzioni software il programma per i depositi telematici SLPCT) ed accessibile tramite CNS (chiavetta o smartcard) o SPID.

- https://www.giustizia.toscana.it/pda-rt/cancelleriatelematica/home.

- Si tratta di un servizio validissimo e alternativo a quello offerto dal Ministero della Giustizia attraverso il sito PST Giustizia o quello di altri punti di accesso (Lextel, Giuffrè ecc. ecc.)

- Al primo accesso, con la chiavetta inserita della firma digitale (CSN), occorre procedere con la registrazione. Nome-Cognome-indirizzo dello studio e mail (io non ho inserito pec ma mail ordinaria)

- Vi invito alla consultazione del manuale utente per avere un quadro completo dei servizi offerti dall'applicazione

- Permette la consultazione dei fascicoli telematici (con possibilità di scaricare tutto il fascicolo suddiviso per atti del giudice e atti -e relativi documenti-delle parti), del RegInde, dell'Archivio giurisprudenziale e l'effettuazione dei Pagamenti Telematici.

- Il pagamento attraverso il PDA Regione toscana è una validissima alternativa al pagamento attraverso il sito PST giustizia. Il metodo risulta veloce ed intuitivo e genera la ricevuta di pagamento in formato xlm da depositare nel fascicolo o consegnare agli uffici.

- Vi invito a seguire il video tutorial realizzato su youtube da Lorenzo Pescatore che è un consulente informatico specializzato nel PCT
- https://www.youtube.com/watch?v=fJn1YVxIfgg

Premessa: gli strumenti per l'avvocato richiedente la FE telematica

- L'avvocato che richiederà il rilascio della formula esecutiva telematica avanti al Tribunale di Rimini, al fine di agevolare, quanto meno per un primo periodo, le cancellerie, avrà cura di allegare all'istanza di cui infra il titolo esecutivo completo di formula, a cui il cancelliere, previo il controllo che gli compete, apporrà la firma digitale.
- L'avvocato dovrà quindi saper utilizzare i programmi che uniscono i file. Tra i tanti, anche gratuiti, ne segnalo due.

1. ilovepdf

- Attraverso il sito ilovepdf è possibile svolgere via web vari attività sui file pdf. https://www.ilovepdf.com/it

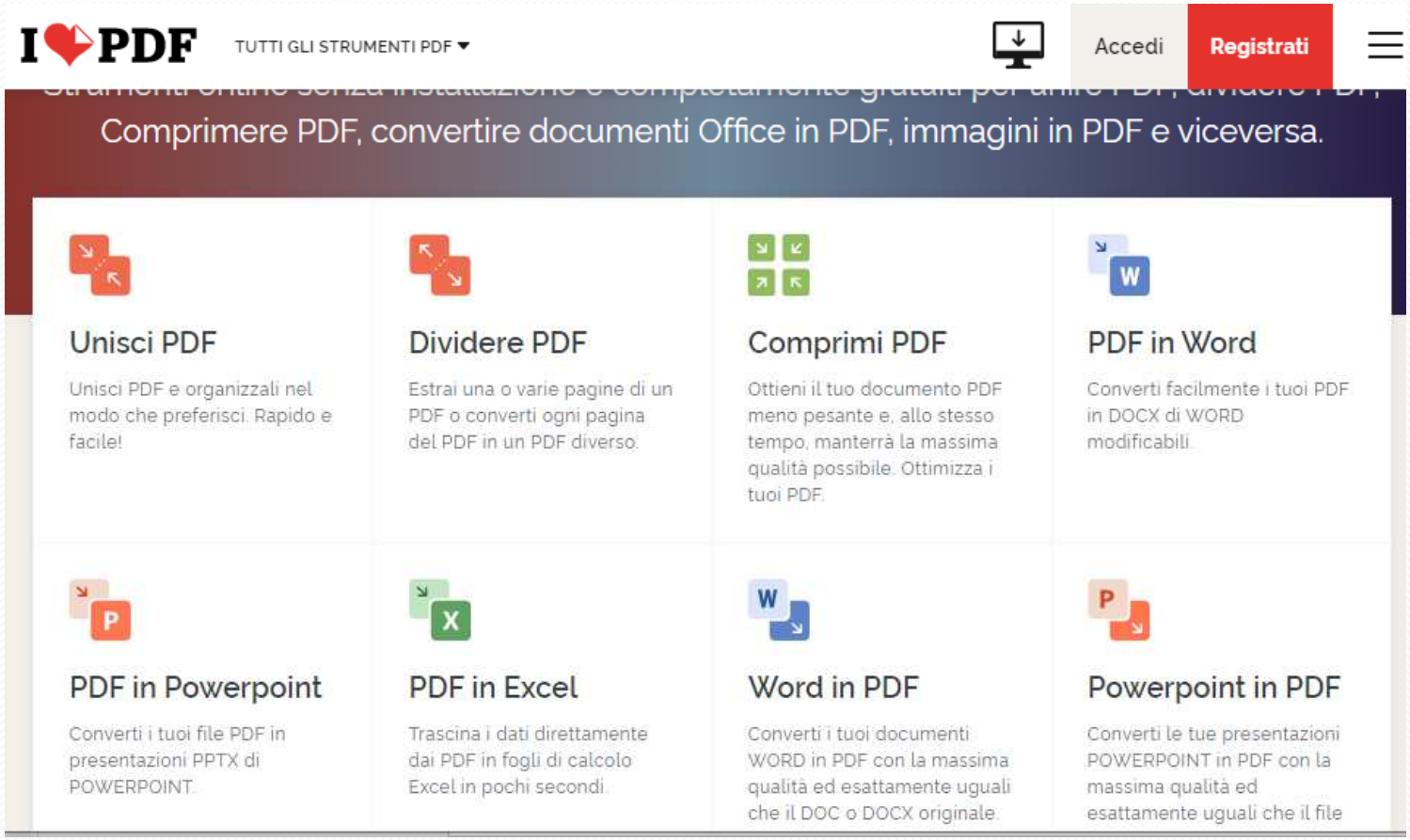

2 Split & Merge

- Dal sito https://icecreamapps.com/it/PDF-Split-and-Merge/ è possibile scaricare il programma Split & Merge che unisce e divide in maniera molto intuitiva fino a tre file (la versione no pro)

LA FORMULA ESECUTIVA TELEMATICA.

Il dato normativo

- Con la conversione in legge del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 c.d. Decreto ristori, intervenuta con la L. 18 dicembre 2020, n. 176, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 dicembre 2020 (https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B356e9df0-1e0c-423d-b282-4b0158c6ef5a%7D_decreto-legge-137-2020-testo-coordinato.pdf) è stato introdotto ex novo il comma 9 bis all'art. 23 che così prevede:

- ***"La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all' articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento.***

- ***La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all' articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.***

- ***Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere.***

- ***La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell' articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo previsto dall' articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.***

- ***Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell' articolo 16 undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale".***

- Il legislatore emergenziale, recependo alcune prassi virtuose che già avevano trovato regolamentazione in diversi ordini di servizi presso vari Tribunali (es Latina https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2020/08/latinaCopieesecutivedigitali.pdf) o protocolli (es. Verbania http://www.tribunale.verbania.it/allegatinews/A_39426.pdf Modena https://www.ordineavvocatimodena.it/wp-content/uploads/2020/11/protocollo-formule-esecutive_24112020_161155.pdf; Salerno https://www.tribunaledisalerno.net/protocolli_convenzioni.aspx) e Corti d'Appello (es. Milano http://www.ca.milano.giustizia.it/allegatinews/A_39012.pdf; Torino https://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/protocolli/doc02713020200625100508.pdf e Roma https://www.ordineavvocatiroma.it/protocollo-di-intesa-per-lindividuazione-delle-modalita-di-richiesta-e-rilascio-dei-titoli-esecutivi/), nonostante il parere non favorevole ai suddetti protocolli reso del Ministero della Giustizia https://www.avvocati.rimini.it/wp-content/uploads/2020/12/MIINISTERO-GIUSTIZIA-COPIE-ESECUTIVE-DAG-13-11-2020.0183324.U-3-1.pdf, consente da un lato ora al cancelliere il rilascio, in forma di documento informatico, della formula esecutiva dei titoli giudiziali, previa istanza da depositarsi da parte del difensore sempre in modalità telematica e dall'altro al medesimo difensore la possibilità di estrarre dal fascicolo informatico il duplicato, la copia informatica o analogica della copia esecutiva in forma di documento informatico.

Rilascio della FE telematica. Lo stato emergenziale

- L'art. 23, comma 1, del D.L. indica espressamente che il comma relativo al rilascio della FE telematica è legato allo stato emergenziale.
- Il D.L. 01.04,2021 n. 44 ha prorogato lo stato emergenziale al 31.07.2021.
- Posto che il titolo esecutivo era l'unico atto necessariamente analogico nell'ambito del processo telematico e che con la legislazione emergenziale si è colmato questa «lacuna», con tutta probabilità il titolo esecutivo telematico rimarrà anche dopo il termine della pandemia nell'ambito della completa digitalizzazione del processo, non solo civile.

No pagamenti diritti di copia

- Il ministero della Giustizia con la circolare 4.02.2021 https://www.processociviletelematico.it/wp/wp-content/uploads/2021/02/ministero-giustizia-circolare-pagamento-diritti-copia-esecutiva-telematica.pdf) ha chiarito che la richiesta alla Cancelleria del rilascio del titolo esecutivo in formato digitale è esente dal pagamento dei diritti di copia *ex art. 267 e segg. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (TUSG), da ultimo aggiornato con D.M. 4 luglio 2018 GU n. 172 del 26 luglio 2018.*

- Nel caso in cui l'avvocato richiedesse il rilascio del titolo «analogico», **posto il rilascio del titolo esecutivo in formato digitale non è esclusivo** (.... *La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all' articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza....)* i diritti di copia sono dovuti.

Quali sono i titoli esecutivi rilasciabili come documenti informatici?

- *Le sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all' articolo 475 c.pc. A titolo esemplificativo e non esaustivo i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi, i decreti ingiuntivi non opposti, dopo il rilascio della esecutorietà ex art. 647 c.p.c, i decreti ingiuntivi opposti dopo la concessione della esecuzione provvisoria ex art 648 c.pc., le ordinanze ex art 186 bis c.p.c., 186 ter c.p.c, l'ordinanza Presidenziale* ex art. 708 cpc in sede di separazione e provvedimenti di modifica resi dal GI, analoga ordinanza resa in sede di divorzio ex art l'art. 4, comma 8, L. 1/12/1970 n. 898 , ordinanze ex art 423 cpc nel processo del lavoro, i verbali di conciliazione, le ordinanze di assegnazione somme nelle esecuzioni mobliari, presso terzi e immobiliari, convalide di licenze o sfratti.

- *Sono esclusi i verbali di conciliazione in sede sindacale posto che non c'è un fascicolo telematico ma vengono solo materialmente depositati in cancelleria al fine del rilascio della formula esecutiva che continuerà ad essere « analogica »*
- *La norma non richiama gli* atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale per cui questi atti devono continuarsi ad essere rilasciati in forma analogica

L’istanza

- La norma prevede che il rilascio del titolo esecutivo (*alla parte in favore della quale è stato pronunciato il provvedimento*) in forma di documento informatico sia preceduta da una istanza da depositarsi nel corrispondente fascicolo telematico SICID o SIECIC.
- Il deposito dovrà assumere la forma dell’istanza generica e nelle note per la cancelleria dovrà essere indicato «richiesta copia esecutiva».
- Nel caso in cui la richiesta provenga da un nuovo difensore (sostituzione) all’istanza va allegata la nuova procura alle liti.

Fac-simile istanza

- TRIBUNALE DI RIMINI
- R.G. n. _____/____– Giudice Dott. _____

- ISTANZA PER IL RILASCIO DI COPIA ESECUTIVA IN FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO

- Il sottoscritto Avv. _____del Foro di Rimini, quale procuratore e difensore di _____(indicare i dati della parte assistita) in forza di procura _____(indicare dove trovasi la procura)
- VISTO
- l'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 convertito il legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020;
- CHIEDE
- il rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva del _____(descrivere il titolo per cui si richiede la formula esecutiva) n. _____pubblicato in data _____.
-
- Allegato: duplicato o copia informatica del titolo
- RIMINI, _____

- f.to digitalmente da Avv. _____

L’attività del Cancelliere

- Il personale di cancelleria designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvede a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto **composto dall'atto** (sentenza, decreto ingiuntivo, ordinanza ex artt. 186 bis, 423 e 648 cpc, verbale di conciliazione, ordinanza di assegnazione somme nelle esecuzioni mobiliari, presso terzi e immobiliari, convalida di sfratto, etc.), **con in calce la formula, apponendovi la propria firma digitale .**

Il titolo esecutivo

- *La copia esecutiva consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta.*
- *Il documento informatico così formato è sottoscritto digitalmente dal cancelliere.*

I poteri di autentica dell'avvocato

- L'art. 23, comma 9 bis, del D.L. Ristori, richiama espressamente i poteri di autentica degli atti riconosciuti dall'art. 16 undecies del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - per stabilire che le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico equivalgono all'originale se munite dell'attestazione di conformità.

Art. 16 undecies del D.L. 179\2012
Modalità dell'attestazione di conformità

- 1. Quando l'attestazione di conformita' prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero' congiunto materialmente alla medesima.

- 2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo documento informatico.
- 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.
- 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformita' previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 , sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

Attestazione di conformità su copia cartacea del titolo esecutivo

- **sull'esemplare che costituirà titolo ex art 476 cpc:**

  - ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI
    - TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO
- Il sottoscritto Avv. _____del Foro di _____, quale procuratore e difensore di _____(indicare i dati della parte assistita) in forza di procura _____(indicare dove trovasi la procura)
    - ATTESTA
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9–bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data [...] e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell'ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. R.G. [...] ed equivale alla copia esecutiva unica prevista dall'art. 476, co. 1, c.p.c..
      - Rimini lì

Avv_____

- **sulle ulteriori copie**

  - ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI
    - TRATTI DAL FASCICOLO INFORMATICO
- Il sottoscritto Avv. _____del Foro di _____, quale procuratore e difensore di _____(indicare i dati della parte assistita) in forza di procura _____(indicare dove trovasi la procura)
  - ATTESTA
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis comma 9–bis e dell'art. 16-undecies, comma 1, DL 179/2012, che la presente copia del provvedimento reso dal [Autorità] depositato in data [...] e spedito in forma esecutiva in data [data in cui il Cancelliere ha apposto la formula e caricato il documento nei registri informatici dell'ufficio giudiziario], ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 23, comma 9-bis, DL 137/2020, è conforme al corrispondente documento da cui è stata estratta, è relativa al procedimento n. R.G. [...] ed equivale alla copia esecutiva unica prevista dall'art. 476, co. 1, c.p.c.. e costituisce la copia per la consegna al destinatario ai fini della notificazione del titolo esecutivo.
- Rimini lì

  Avv_____

- Alcune prassi in diversi Tribunali hanno diffuso alcune "formule" di attestazione, miranti a preservare la garanzia di unicità del titolo esecutivo prevista dall'art. 476, comma 1, c.p.c., enfatizzando la qualità di pubblico ufficiale che l'avvocato riveste quando redige un'attestazione di conformità, ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012.
- Va tuttavia incidentalmente rilevato che tale opzione ermeneutica non è in alcun modo condivisibile ed il Tribunale di Rimini non l'ha adottata.
- Primariamente perché l'introduzione della facoltà di rilascio della copia esecutiva quale documento informatico e, quindi, in una forma che consente la riproduzione senza limiti della stessa, dovrebbe condurre alla conclusione che il **divieto previsto dall'art.476 c.p.c. sia da considerarsi implicitamente abrogato in quanto ontologicamente in conflitto con la nuova scelta normativa**.
- Ciò tanto più se si ponga mente al fatto: (i) che l'art.483 c.p.c. ammette il cumulo dei mezzi di espropriazione e la facoltà del debitore di opporsi all'esercizio abusivo di tale diritto; (ii) che l'art. 488 c.p.c. prevede l'autorizzazione a sostituire il titolo esecutivo con una copia autentica in qualsivoglia momento; (iii) ancor più radicalmente, che le modalità di introduzione delle procedure esecutive impongono il deposito solo di copie informatiche attestate del titolo esecutivo, lasciando quindi l'originale nella disponibilità del creditore per eventuali ulteriori iniziative.

- Appare quindi evidente che il divieto di cui all'art.476 c.p.c. risponde ad una esigenza anacronistica, ampiamente superata dalla stessa evoluzione normativa e degli strumenti posti a disposizione delle parti nel processo esecutivo. Merita poi di essere rilevato che il divieto di cui all'art.476 c.p.c. attiene alla "spedizione della copia esecutiva" che è atto del cancelliere e non certo all'attività di estrazione dal fascicolo informatico, di copia e di attestazione effettuata dal difensore del creditore. Non va sottaciuto infine che la dichiarazione di impegno chiesta all'avvocato nei "modelli" diffusi dalle prassi locali appare totalmente estranea al contenuto normativo dell'attestazione di conformità, per cui è lecito dubitare la sua riconducibilità alla qualità di pubblico ufficiale che l'avvocato riveste ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012.

- In ogni caso, appare evidente che una dichiarazione di unicità del titolo, se può attagliarsi alla copia esecutiva al fine di soddisfare le richieste che in tal senso provengono soprattutto dagli Uffici NEP, non ha tuttavia senso alcuno se apposta sulla copia del titolo destinata alla consegna ai fini della notificazione, vale a dire su quella destinata a costituire la "copia conforme alla copia esecutiva".

- Chi voglia pedissequamente osservare quanto previsto dalle prassi locali o dai decreti presidenziali emessi da alcuni Uffici giudiziari, potrà aggiungere, solo sulla prima copia esecutiva, il seguente "impegno":

- «***Il sottoscritto Avvocato dichiara altresì sotto la propria responsabilità, nel caso in esame quale pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 16-undecies, comma 3-bis, DL 179/2012, che la presente copia analogica è la sola che intende azionare***»

Notifica del titolo via pec

- Nel caso in cui l'avvocato volesse notificare il titolo, munito di formula esecutiva, rilasciato in modalità telematica (da solo o unitamente al precetto), in copia informatica, (se notifica il duplicato informatico nessuna attestazione è prevista trattandosi dell'originale) si ricorda che l'attestazione di conformità va inserita nella relata di notifica giusto il disposto del terzo comma dell'art. 16 undecies del D.L. 179\2021

- Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformita' puo' **alternativamente** essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalita' stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. **Se la copia informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita' e' inserita nella relazione di notificazione.**

Art. 19 *ter*, Provv. 16/4/2014 come introdotto dall'art. 1 decreto 28/12/2015 in vigore dal 09.01.2016:

- (Comma 1) «Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16 - undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221 **l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file**. Il documento informatico contenente l'attestazione **è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata** »

Segue **Art. 19 *ter stabilisce altresì..***

- (comma 2) «Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel fi le DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e»

e che

- (comma 3) «Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione».

Esempio di relata

- RELATA DI NOTIFICA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA
- CERTIFICATA
- ex artt. 1 e 3-bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53

- **Io sottoscritto Avv. _____ del foro di _____ (cod. fisc.** XXX XXX 00X00 X000X**), con studio in Via _____, _____ (___), (P.iva _____), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore di** [DATI COMPLETI DELLA PARTE DIFESA DALL'AVVOCATO NOTIFICATORE COMPRENSIVI DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA],], per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma, c.p.c., [se trattasi di procura spesa per la prima volta utilizzare la seguente dicitura], che si allega, originariamente su foglio separato dal quale ho estratto copia informatica, **firmata digitalmente**, in conformità di quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del D.M. 44/2011, *così come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), del D.M. 15 ottobre 2012, n. 209 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.M. 3 aprile 2013, n. 48* [alternativamente] **r**ilasciata **in calce dell'atto** _____(INDICARE ATTO DOVE SI TROVA LA DELEGA) **nell'ambito del procedimento di cui infra** (INSERIRE SOLO SE TRATTASI DI PROCEDIMENTO GIÀ PENDENTE)

- **NOTIFICO**

- ad ogni effetto di legge **copia informatica del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di _____ n. _____pubblicata in data_____, munita di formula esecutiva in data_____** , **a** [DATI DEL DESTINATARIO – *NOME COGNOME O LA DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE* (inserire qui l'eventuale domiciliazione presso un legale)] **all'indirizzo di posta elettronica** [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] **estratto**[INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA]

segue

- dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO];
- dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE), consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;
- dall'indice PP.AA. consultabile dal sito http://pst.giustizia.it/PST/;
- da IPA in quanto l'indirizzo pec della PA non è presente nel registro PP.AA e ciò ex 28 DL. 76/2020
- dall' l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico., brevemente Indice INI-PEC, consultabile dal sito http://www.inipec.gov.it

- DICHIARO

- che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
- [INSERIREL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA AVANTI ALLA QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE DEL TRIBUNALE ---- RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]

- ATTESTO

- ai sensi del combinato disposto dell'art. 3 bis, comma 2, della L. 21.02.1994, n. 53, così come modificato dall'articolo 19, comma 1-bis, del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito con modificazioni, in L. 17.12.2012, n. 221, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché dell'art. 19 ter Provvedimento DGSIA del 14.04.2014, introdotto con Provvedimento del 28.12.2015 pubblicato sulla G.U. del 07.01.2016, nonché dall'art 23, comma 9-bis, del DL 137/2020 convertito il legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020, che la copia informatica del titolo costituito dalla sentenza del Tribunale di _____ n. _____pubblicata in data_____, munita di formula esecutiva in data_____ (FILE DENOMINATO ,pdf), composto da complessive n. _ pagine, allegata al messaggio di posta elettronica certificata cui viene pure allegata la presente relazione di notificazione, firmata digitalmente, equivale all'originale

- Attesto da ultimo che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo mome.cognome@ordineavvocatirimini.it , iscritto nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (RE.G.IN.DE). e che oltre alla presente relata di notifica, sottoscritta digitalmente, contiene il\i seguente\i ulteriore\i allegato\i informatico\i
- Copia informatica sentenza Trib n. pubblicata in data, munita di FE in data_____
- Procura alle liti (eventuale)
- Rimini lì (INSERIRE DATA) Avv_____

- Documento firmato digitalmente

Le varie ipotesi di titoli esecutivi presi in esame dal protocollo del Tribunale di Rimini

- DECRETI INGIUNTIVI IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI;
- DECRETI INGIUNTIVI NON OPPOSTI
- SFRATTI O LICENZE

Il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo

- Nel caso di emissione del decreto immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. il Cancelliere appone la formula esecutiva, firma il titolo così formato e lo deposita nel fascicolo telematico.

- Questa attività non dovrebbe prevedere alcuna istanza, ma prudenzialmente, e per i primi mesi di necessario rodaggio della prassi concordata, è bene presentare comunque l'istanza telematica e predisporre noi stessi in allegato alla stessa il titolo e la formula che il Cancelliere verificherà, firmerà e depositerà nel fascicolo informatico.

- In allegato all'istanza redatta sul modello già visto in precedenza l'avvocato avrà cura di predisporre un file, che potrà denominare per comodità «titolo esecutivo», composto dalla copia informatica del ricorso per decreto ingiuntivo, (prudenzialmente, perchè non necessaria) della procura alle liti, del decreto ingiuntivo emesso dal giudice e della formula esecutiva redatta sul modello di cui infra
- Si consiglia di allegare la copia informatica in quanto il decreto emesso dal giudice, per effetto dell'intervento della cancelleria in sede di pubblicazione, ha già inserito il n. del decreto, la data ed il cronologico.

- **TRIBUNALE DI RIMINI**

- Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato _____, procuratore di _____

- **REPUBBLICA ITALIANA**
- **IL NOME DELLA LEGGE**

- COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano stati richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
- Rimini, lì 03/04/2021

- IL DIRETTORE AMMINISTATIVO
- *Dott. Silvano Santucci*
- (firmato digitalmente)

- Esempio cartella 01.

Il decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo

- Dopo la usuale notifica del ricorso + decreto ingiuntivo e la mancata opposizione si possono prospettare due scenari presi in considerazione dal protocollo.
  - A) decreto notificato a mezzo unep (o in proprio tramite il servizio postale ex art 5 L. 53\1994);
  - B) decreto notificato via pec

A) Decreto notificato «analogicamente»

- Con l'istanza di esecutorietà ex art 647 c.c. l'avvocato, al fine di dar la prova al giudice che il decreto è stato correttamente notificato, avrà già depositato in allegato alla stessa la scansione completa del ricorso, (eventuale) procura, decreto e della relata di notifica completa di eventuali ricevute e cartoline postali (fronte retro e ben leggibili), attestata ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179\2012.
- Una volta ottenuto dal giudice il decreto di esecutorietà dovrà procedere in questo modo

- In allegato all'istanza redatta sul modello già visto in precedenza l'avvocato avrà cura di predisporre un file, che potrà denominare per comodità «titolo esecutivo», composto dalla copia informatica di quanto già allegato in sede di richiesta di esecutorietà ex art 647 cpc (*ossia del ricorso per decreto ingiuntivo, della eventuale procura alle liti , del decreto ingiuntivo emesso dal giudice, relata di notifica completa di eventuali ricevute e cartoline postali*) e dalla formula esecutiva redatta sul modello di cui infra già completata con i dati richiesti .

- **TRIBUNALE DI RIMINI**
- R.G. n. _________
- Decreto Ingiuntivo n. __________

- La copia telematica del provvedimento che precede è conforme all'originale estratto dal fascicolo informatico.
- Visto il provvedimento di esecutorietà del Giudice Dott. _____ del_____ depositato in data_____;
- Visto il D.I. n. __________;
- si appone la formula esecutiva.

- **REPUBBLICA ITALIANA**
- **IL NOME DELLA LEGGE**

- COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano stati richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
- Si spedisce per la prima volta in forma esecutiva a richiesta di:
- Avv. _____ procuratore di _____.

- Rimini, lì _____

IL DIRETTORE AMMINISTATIVO

- Dott. Silvano Santucci
- (firmato digitalmente)

B) Decreto notificato via pec

- Con l'istanza di esecutorietà ex art 647 c.c. l'avvocato, al fine di dar la prova al giudice che il decreto è stato correttamente notificato via pec, avrà già depositato in allegato alla stessa il duplicato informatico dei messaggi pec di accettazione e consegna (all'interno di quest'ultimo vi sarà il messaggio pec di invio contenente il ricorso, (eventuale) procura, decreto e della relata di notifica.
- https://maurizioreale.it/la-prova-della-notifica-pec-tramite-deposito-telematico
- Una volta ottenuto dal giudice il decreto di esecutorietà dovrà procedere in questo modo

In allegato all'istanza redatta sul modello già visto in precedenza l'avvocato avrà cura di predisporre un file, che potrà denominare per comodità «titolo esecutivo», composto da:

- Duplicato informatico\copia informatica del ricorso;
- Duplicato informatico \copia informatica della procura alle liti;
- Duplicato informatico\copia informatica del decreto;
- Duplicato informatico \copia informatica della relata di notifica;
- Pdf dei messaggi pec di accettazione e consegna.

con unita in calce la formula esecutiva già completata con i dati richiesti secondo il modello già visto sub. A

Esempio cartella 02

Sfratti o licenze esecutive

- L'intimante può aver deciso di notificare l'intimazione di sfratto per morosità (con o senza la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo)
- A) a mezzo unep (o in proprio tramite il servizio postale ex art 5 L. 53\1994);
- B) via pec

A) Sfratto o licenza notifica «analogica»

- L'avvocato deposita telematicamente in sede di iscrizione a ruolo, o successivamente, la copia informatica, completa delle attestazioni ex art 16 decies e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179\2012 o, al più tardi, esibisce in udienza, l'originale dell'intimazione di licenza o sfratto con le relative notifiche, eventuale avviso 660 cpc, cartoline di ritorno e quant'altro.
- Nel caso in cui l'esibizione completa dell'atto avvenga in udienza avrà cura di depositare successivamente la copia informatica nel fascicolo, sempre munita della attestazione di conformità di cui sopra.

- Questo il fac-simile dell'attestazione di conformità in calce all'atto

- ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
- Io sottoscritto avvocato _____ del Foro di Rimini, ai sensi degli artt. 16 decies e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179\2012, procuratore di _____
- ATTESTO
- che la presente copia informatica è conforme all'originale analogico in mio possesso.
- Rimini lì _____
- Avv. _____
- *(documento firmato digitalmente)*

- Il Giudice esaminato il tutto in udienza o previa riserva, convalida lo sfratto o la licenza e manda alla cancelleria di apporre la formula esecutiva;

- L'avvocato presenta l'istanza di apposizione della FE telematica secondo questo modello

- TRIBUNALE DI RIMINI
- R.G. n. _____/____– Giudice Dott. _____
- ISTANZA PER IL RILASCIO DI COPIA ESECUTIVA IN FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO

- Il sottoscritto Avv. _____del Foro di Rimini, quale procuratore e difensore di _____(indicare i dati della parte assistita) in forza di procura _____(indicare dove trovasi la procura)

- **VISTO**

- l'art. 23, comma 9bis, DL 137/2020 convertito il legge, con modificazioni, dalla L. 176/2020;

- **CHIEDE**

- **il rilascio in forma di documento informatico della copia esecutiva dell'atto di intimazione di sfratto per morosità (licenza per finita locazione) convalidato in data** _____
-
- Allegato: scansione integrale atto notificato+attestazione (estratta dal fascicolo informatico)
- RIMINI, _____

- f.to digitalmente da Avv. _____

- In allegato all'istanza redatta sul modello di cui sopra l'avvocato avrà cura di predisporre un file, che potrà denominare per comodità «titolo esecutivo», composto:

- Dal duplicato o copia informatica estratta dal fascicolo informatico, che recherà già in calce l'attestazione di conformità ex art 16 decies e 16 undecies, comma 2, del D.L. 179\2012, con in calce la formula esecutiva secondo il modello che segue:
  - **TRIBUNALE DI RIMINI**
  - **REPUBBLICA ITALIANA**
  - **IL NOME DELLA LEGGE**
- COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano stati richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
- Si spedisce per la prima volta in forma esecutiva a richiesta di:
- Avv. _____ procuratore di _____.
- Rimini, lì _____
  - IL DIRETTORE AMMINISTATIVO
    - *Dott. Silvano Santucci*
  - (firmato digitalmente)

- Esempio cartella 03

- Il personale di cancelleria designato, verificata la regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvede a depositare nel fascicolo telematico l'originale del titolo esecutivo richiesto composto dall'atto con in calce la formula, apponendovi la propria firma digitale.

B) Sfratto o licenza notifica «via pec»

- Con l'iscrizione a ruolo l'avvocato ha già depositato nel fascicolo telematico (come atto principale) il duplicato informatico dell'atto di intimazione di intimazione o licenza, completo dei messaggi pec di accettazione e consegna (al cui interno vi è il messaggio di invio, completo di atto, procura e relata).
- Il Giudice esaminato il tutto in udienza convalida lo sfratto o la licenza e manda alla cancelleria di apporre la formula esecutiva;

- L'avvocato presenta l'istanza di apposizione della FE telematica (secondo il modello di cui sopra) ed in allegato, crea ed allega un file composto da:

- atto di intimazione di intimazione o licenza;
- procura alle liti;
- relata di notifica;
- Pdf dei messaggi pec di accettazione e consegna;
- Il decreto di convalida o l'ordinanza di rilascio;
- la formula esecutiva secondo il modello di cui sopra

- Esempio cartella 04

UNA RACCOMANDAZIONE

- Posto che il file contenente titolo e formula, che il cancelliere è tenuto sempre a controllare prima di apporre la sua firma digitale, è creato, quanto meno in questa prima fase, dall'avvocato richiedente, si raccomanda di prestare la massima attenzione nell'unire i vari file che costituiscono il titolo esecutivo telematico e, soprattutto, di completare le varie formule esecutive mutuate da quelle già in uso presso le varie cancellerie del Tribunale di Rimini in modo corretto. In particolare indicare esattamente:

- **nome dell'avvocato e della parte nel cui interesse è richiesta;**
- **la data;**
- **nei decreti ingiuntivi l'RG, il n. del decreto e la data di emissione e deposito del decreto di esecutorietà del Giudice.**
- **la data sulla formula esecutiva.**

E nel caso in cui contestualmente alla convalida venga ed emesso anche il decreto ingiuntivo ex art 644 c.p.c.?

- L'ipotesi, pur non essendo contemplata nel dettaglio nel protocollo, ne segue le medesime modalità operative avendo l'accortezza il difensore dell'intimante di depositare due istanze, una rivolta al rilascio della FE da utilizzarsi per l'esecuzione per consegna e rilascio (intimazione + convalida) e l'altra per l'esecuzione sulle somme oggetto del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo su canoni e spese (intimazione + decreto).
- Su questo aspetto interviene il Dott. Silvano Santucci

- La FE da apporre in calce all'intimazione ed al decreto di convalida o all'ordinanza di rilascio è già stata sopra esaminata.

- In calce troverete la FE da apporre in calce all'intimazione ed decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo

- **TRIBUNALE DI RIMINI**
- Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'avvocato _____, procuratore di _____
- **REPUBBLICA ITALIANA**
- **IL NOME DELLA LEGGE**
- COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano stati richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.
- Rimini, lì
- IL DIRETTORE AMMINISTATIVO
- *Dott. Silvano Santucci*
- (firmato digitalmente)

Grazie dell'attenzione
Avv. Andrea Deangeli